



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Eleonora Berti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

Circolare n. 25 del 13/05/2021

- 1) Le news di maggio;
- 2) Attiva dallo scorso 1° aprile 2021 l'iscrizione ai nuovi regimi "Oss" e "Ioss".

1) Le news di maggio

Proroga esenzione su dazi e Iva

Con la circolare n. 15 del 28 aprile 2021 le Dogane hanno reso noto che la Commissione Europea ha provveduto all'adozione di una ulteriore proroga fino al **31 dicembre 2021** dell'esenzione dai dazi doganali e dall'Iva alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso.

Istituiti i codici tributo per le imposte da rivalutazione

Con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.

I codici sono i seguenti:

- **1857** denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE";
- **1858** denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI".

Di seguito si riportano le indicazioni per la compilazione del Mod. F24:

<i>sezione</i>	Erario
<i>codice tributo</i>	1857 o 1858
<i>anno di riferimento</i>	Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, ad esempio 2021
<i>importo a debito versato</i>	Importo dovuto

Ulteriore proroga per le cartelle esattoriali

Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso nota la nuova proroga della sospensione degli obblighi di pagamento delle cartelle esattoriali, la quale sarà operativa dal 30 aprile, quindi i pagamenti sono da effettuare entro il **31 maggio**.

Prorogato il bonus Inps

Con circolare n. 65 del 19 aprile 2021 l'Inps ha disposto lo spostamento al **31 maggio 2021** della scadenza per le richieste delle nuove indennità da 2.400 euro istituite dal Decreto Sostegni. Successivamente con messaggio n. 1764/2021 ha annunciato che è stata attivata la piattaforma necessaria.

Dichiarazioni IMU: le variazioni relative all'anno 2020 vanno comunicate entro il 30 giugno 2021

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769 della L. 160/2019 (che ha innovato l'IMU sopprimendo la Tasi con decorrenza dal periodo d'imposta 2020) stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *“entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.

Pertanto, oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest'ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.

Sino a che non sarà approvato lo specifico modello, per la presentazione cartacea i contribuenti dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Scade il prossimo 30 giugno 2021 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2021

La Legge di Bilancio per il 2021 (in particolare l'articolo 1 commi 1122 e 1123, L. 178/2020) ha prorogato al **30 giugno 2021** la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

2) Attiva dallo scorso 1° aprile l'iscrizione ai nuovi regimi “Oss” e “Ioss”

Il Ministero dell'economia e delle finanze con il Comunicato stampa del 29 marzo 2021 ha

confermato che dal prossimo 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali (B2C), che saranno recepite nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico – cosiddetto regime Moss (*mini one stop shop*) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite di beni a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

In particolare, verranno introdotti:

- il regime "OSS" (*one stop shop*), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro a consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo;
- il regime "OSS non-UE", riservato ai soggetti passivi extra-UE e privi di stabile organizzazione nell'UE;
- il regime "IOSS" (*import one stop shop*), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Le nuove regole ai fini Iva per l'*e-commerce* saranno introdotte in tutta l'Unione Europea al fine di garantire che l'imposta sul valore aggiunto sia versata nel paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati, offrendo così alle imprese un sistema per dichiarare e versare l'Iva dovuta su tutte le operazioni nell'UE (con cadenza trimestrale).

Le principali **novità** applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali riguardano:

- la rilevanza nello stato UE di destinazione delle cessioni di beni intracomunitarie;
- un'unica soglia annuale di 10.000 euro per tutti gli stati Ue al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello stato del cedente;
- il superamento della predetta soglia decorre dalla cessione che lo ha determinato;
- la possibilità del cedente di evitare di identificarsi ai fini Iva nello stato UE dell'acquirente optando per l'Oss (ex Moss).

L'Agenzia delle Entrate, a partire dal 01 aprile 2021, ha predisposto la possibilità per i soggetti passivi interessati, residenti e non residenti, di aderire ai regimi speciali Oss e loss, mediante la registrazione *on line*, presente nell'area riservata alla sezione "*Regimi Iva mini one stop shop, one stop shop e import one stop shop*", assolvendo gli obblighi Iva in un solo stato dell'Unione europea.

Chi può accedere al regime Oss non UE

Possono fare ricorso al regime Oss non-UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime OSS non-UE per le prestazioni B2C.

Il regime OSS non-UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE), con luogo di prestazione nell'UE, effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di consumatori finali (non sono soggetti passivi). Se il fornitore sceglie di ricorrere al regime OSS non-UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'Iva per tutte le prestazioni di servizi B2C nell'UE.

Chi può accedere al regime Oss UE

Possono accedere al regime UE:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione Europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta (consumatori finali), per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione Europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato mediante la nomina di un rappresentante fiscale.

Il regime include:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o di soggetti passivi stabiliti nell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il regime opzionale loss (import one stop shop)

Dal 1° luglio 2021 l'Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore.

Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati, e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (loss).

Se si ricorre allo loss, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell'UE è esente da Iva. L'Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente e da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (loss).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati